

**N. 03648/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 06277/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6277 del 2013, proposto da:

Allergan Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Izzo, Diego Vaiano,  
con domicilio eletto presso Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, rappresentata e difesa  
dall'avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Francesco  
Caricato in Roma, via Silla,91;

***nei confronti di***

Regione Puglia, Ipsen Spa, Merz Pharma Italia Srl;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n.  
00426/2013, resa tra le parti, concernente in parte qua gara per la fornitura  
di prodotti farmaceutici indetta con delibera ASL Bari n. 662/2013.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Della Provincia Di Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Vaiano e Caricato;

Considerato che dall'esame dell'appello cautelare non sono emersi elementi di valutazione che inducano questo Collegio a discostarsi dagli argomenti posti dal TAR a sostegno del rigetto della istanza cautelare proposta in primo grado;

Ritenuto, altresì, che, ad un primo esame, non sussistono i dedotti profili di eccesso di potere derivanti dalla prospettata non fungibilità tra i prodotti equivalenti, inseriti dalla stazione appaltante in uno stesso lotto, in quanto la stessa delibera ASL Bari n. 662- recependo l'osservazione formulata dai direttori di farmacia nella riunione del 28 marzo 2013- dava atto che” qualora dovesse rendersi necessario l’inserimento nel PTO dei singoli Enti in Unione di acquisto di nuovi farmaci ( non previsti nel fabbisogno del singolo Ente di cui alla gara indetta con il presente provvedimento deliberativo) ogni Amministrazione procederà per proprio conto con apposita procedura di gara”;

Rilevato, pertanto, che la nozione “ nuovi farmaci” si riferisce a farmaci diversi da quelli inseriti nell'elenco per l'acquisto, e non a farmaci di nuova

produzione;

Ritenuto che le modalità di svolgimento della gara offrono idonea garanzia di continuità terapeutica per i pazienti già in trattamento con uno specifico farmaco, mentre, sotto altro profilo, non sottendono determinazioni non competenza della ASL in tema di equivalenza tra i principi attivi inseriti nel medesimo lotto di gara;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 6277/2013).

Spese della presente fase cautelare compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

Il 18/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)